



# COMUNE DI MALNATE

## Provincia di Varese

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36/2022 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 31/03/2022

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF, PER IL PERIODO 2022-2025, DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI MALNATE.**

L'anno 2022 addì 31 del mese di 03 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

|                         |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| BELLIFEMINE MARIA IRENE | SINDACO      | Presente |
| BERNARD JACOPO          | VICE SINDACO | Presente |
| CANNITO NADIA           | ASSESSORE    | Presente |
| CROCI MARIA             | ASSESSORE    | Presente |
| BOTTA CAROLA            | ASSESSORE    | Presente |
| ALBRIGI PAOLO           | ASSESSORE    | Presente |

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BERNARD JACOPO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Legge 27.12.2017, n. 205, e nello specifico l'art. 1, comma 527, attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga », le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

**RILEVATO** tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti come indicate nella sopra riportata normativa sono contemplate anche le definizioni dei livelli di qualità dei servizi prestati nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione degli stessi, oltre alla diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento delle attività e dei servizi a beneficio degli utenti;

**ATTESO** che l'art. 2, comma 461, lettera a) della Legge 244/2007, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «*Carta della qualità dei servizi*», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

**PRESO ATTO** che le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]*”; sono identificati all'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, ed attribuiti agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

**VISTA** la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

**VISTA inoltre** la successiva Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale è stato disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio per la qualità:

### 1 contrattuale:

- Punti di contatto con l'utente
- Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- Gestione delle richieste attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- Gestione reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- Periodicità e modalità pagamenti;
- Rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;

### 2 tecnica:

- Continuità e regolarità del servizio;
- Sicurezza del servizio.

**CONSIDERATO** che attualmente il servizio di Igiene Urbana comunale si avvale della tariffa puntuale ovvero corrispettiva denominata (TARIP) che nello specifico prevede un insieme di



# COMUNE DI MALNATE

## Provincia di Varese

modalità ed obblighi nella gestione e realizzazione del servizio da svolgersi già in conformità ad alcune delle componenti contrattuali e tecniche previste dalla deliberazione ARERA, obblighi del Gestore che sono stati recepiti nel contratto in essere;

**RILEVATO** che con la medesima deliberazione n.15/2022 l'Autorità ha introdotto quattro schemi regolatori della prestazioni di qualità del servizio con una serie di obblighi, validi e minimi per tutte le tipologie gestioni, al fine di garantire le prestazioni minime omogenee per l'intero territorio nazionale, inserendo queste caratteristiche nello schema 1), quali principi ai quali deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici ed in particolare con riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 relativa ai concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori di servizi;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

**ATTESO** che in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione in parola entro il 31 marzo 2022 il Comune di Malnate, quale E.T.C., deve individuare lo schema regolatorio che meglio risponde alla qualità fornita dal proprio servizio ovvero deve individuare la matrice nella quale allocare la gestione di Igiene Urbana :

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

**TENUTO CONTO** che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti avrà effetto a decorrere dal 01.01.2023, e che tale schema della matrice regolatoria di appartenenza potrà determinare degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario – PEF 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, laddove tali obblighi non siano previsti o quantificati nel Contratto e Capitolato del servizio;

**RILEVATO CHE** Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà concessa dal D.Lgs. n. 152/2006 art.200, comma 7, di adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

### CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente Deliberazione il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) è il Comune in quanto *nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune*;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *“[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi*



# COMUNE DI MALNATE

## Provincia di Varese

*1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]”(da adattare in base all’organo ritenuto di competenza);*

**RILEVATO** che all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA viene definito quale l’Ente Territorialmente Competente (ETC) l’Ente di governo d’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione, la provincia autonoma o, come nel nostro caso, in assenza di tale costituzione, il Comune di Malnate;

**VISTO** che ai sensi dell’articolo 107 citato *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;*

**VISTA** la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all’articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;*

**CONSIDERATO** che l’individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all’articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

**ATTESO** che alla luce del nuovo disposto introdotto dall’art. 3, comma 5-quinques del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, è stato consentito l’approvazione di regolamenti e tariffe TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga al comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013, quale termine per modificare i regolamenti della Tari con effetti dal 2023 adeguando la normativa stessa alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif in argomento;

**VISTO** il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio, la ricognizione condotta sulla gestione del servizio e l’interlocuzione con l’attuale Gestore, dalla quale emerge che è possibile inquadrare l’Ente nello schema regolatorio 3 (livello qualitativo intermedio);

**RITENUTO** per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema 3 *“livello qualitativo intermedio”;*

**VISTO** il parere favorevole, espresso in data 30.03.2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi e dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**VISTI** gli articoli del vigente statuto che disciplinano le competenze della Giunta

**CON** votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che gli elementi della qualità contenuti nell’attuale contratto di servizio consentono di individuare quale schema regolatorio di riferimento il livello intermedio 3) avente l’obiettivo di ottimizzare gli standard del servizio di igiene urbana favorendo l’azione dell’Amministrazione nel perseguimento degli indirizzi proposti dell’Autorità;
- 2) **DARE ATTO** inoltre che la scelta del sistema regolatorio della qualità in adozione, è stato individuato seguendo le indicazioni della stessa ARERA, ovvero partendo dalle condizioni ed obblighi contrattuali del contratto di gestione in essere ed in scadenza il prossimo 31.12.2022,



# COMUNE DI MALNATE

## Provincia di Varese

intendendosi le condizioni contrattuali attuali quali basi sulle quali operare per l'affidamento del nuovo periodo di gestione del servizio di igiene urbana;

- 3) **INDIVIDUARE** nello schema 3 "livello qualitativo intermedio " come indicato dell'art. 3,1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione *per Energia Reti e Ambiente (ARERA)* con la delibera 15/2022/R/rif., la matrice degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà adeguarsi il Gestore dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani del Comune di Malnate;
- 4) **TRASMETTERE** al Gestore/i il presente atto affinché lo stesso possano provveda alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;
- 5) **DARE ATTO** che tale schema di qualità troverà compiuta efficacia a decorrere dal 01.01.2023 nel rispetto di quanto indicato dalla stessa Autorità e che la copertura di eventuali oneri relativi al sistema di qualità saranno individuati nella componente tariffaria CQ del PEF a decorrere da tale annualità;
- 6) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come risulta nella parte narrativa;
- 7) **DEMANDARE** ai Responsabili agli uffici e servizi preposti le attività inerenti l'adeguamento ed aggiornamento della carte dei servizi nonché tutte le attività di competenza ai fini all'attuazione del presente atto;

**SUCCESSIVAMENTE** la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime e palese espresso nei modi e nei termini previsti dalla legge,

### DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

*Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II SINDACO**

**BELLIFEMINE MARIA IRENE**

**II SEGRETARIO**

**TALDONE MARGHERITA**